



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE

E GESTIONE DEI DEHORS

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28.11.2018

Art. 1 – oggetto del regolamento e finalità

1 – Il presente regolamento disciplina l'uso degli spazi adibiti alla sosta ed al ristoro in collegamento economico-funzionale ai pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico, su aree private con diritto di pubblico passaggio, di elementi di varia tipologia individuati come "dehors".

2 – Il presente regolamento intende conformarsi ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, di promozione economico-turistica della città, nel rispetto delle diverse specificità ambientali esistenti e dei rapporti di buon vicinato e civile convivenza fra residenti, gestori e clienti degli esercizi, oltre che nel rispetto dei principi generali di sicurezza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 136 comma 2 lettera C bis della legge regionale 65/14.

Art. 2 – definizione e caratteristiche

1 – Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intendono le installazioni poste a corredo di attività economiche anche esercitate nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive e del tempo libero, spettacoli viaggianti; tali installazioni, devono essere costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura e devono essere prive di manufatti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Devono altresì essere poste in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o di uso pubblico o su aree private con diritto di pubblico passaggio. Tali installazioni, costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per la sosta ed il ristoro all'aperto.

2 – I dehors e gli arredi in essi contenuti devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e di viabilità.

3 – Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, viene effettuata la presente classificazione:

- *Dehors di tipologia semplice*
- *Dehors di tipologia complessa*

4 – I dehors di tipologia semplice sono costituiti dai seguenti elementi di arredo (uno o più):

- a) Arredi di base: tavoli, sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.);
- b) Elementi di copertura: tende a sbraccio (per occupazioni in aderenza all'edificio) o ombrelloni semplici non fissati al suolo e collegati fra di loro in modo che non costituiscano una superficie coperta stabile;
- c) Elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiali trasparenti, non fissati stabilmente al suolo, ad eventuale pedana o simili, con altezza max di ml. 1,80;
- d) Elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta rifiuti, leggio, portamenù, irradiator di calore, corpi illuminanti, frighi e quanto necessario alla conservazione e somministrazione di cibi e bevande.
- e) Le pedane o simili sono consentiti solo per il superamento di eventuali pendenze del suolo, all'abbattimento delle barriere architettoniche o alla facilitazione dell'occupazione stessa con gli arredi di base e comunque non in contrasto con il Codice della Strada.

5 – I dehors di tipologia complessa sono costituiti oltre che dagli arredi tipici dei dehors di tipologia semplice, dai seguenti ulteriori arredi (uno o più):

- a) Elementi di delimitazione laterale: elementi fissati al suolo (comunque caratterizzati da facile amovibilità e che non trasformino in maniera permanente il suolo stesso), ad eventuale pedana o simili e/o di altezza superiore a ml. 1,80;
- b) Elementi di copertura con tende installate su strutture a telaio, ombrelloni collegati fra loro in modo da costituire una superficie coperta stabile o altre strutture leggere di copertura, anche rigide;
- c) Banco di somministrazione esterno;

d) Pedane.

6 – I dehors devono essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Coperture

- Occorre utilizzare materiali la cui costituzione, colore o fantasia, risultino in sintonia con l'assetto degli edifici adiacenti e con la tonalità di fondo di zona, il tutto finalizzato ad un corretto inserimento della struttura al contesto nella quale la stessa viene realizzata;
- Non devono riportare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto ambientale circostante;
- Non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente.

b) Elementi di delimitazione laterale

- L'area di suolo occupata da un dehor deve risultare chiaramente delimitata. La Conferenza dei Servizi ha facoltà di accettare, diniegare o prescrivere soluzioni diverse per esigenze ambientali o paesaggistiche;
- Per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte eccedente il ml 1,00 di altezza deve essere realizzata in materiale trasparente. E' vietato apporre su tali superfici manifesti, pubblicità o quant'altro impedisca la visibilità dell'interno del dehor.

c) Arredi di base ed altri elementi accessori

- Devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante. Nel progetto devono essere proposti i modelli che si intendono utilizzare;
- Non devono recare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto ambientale circostante;
- Devono essere certificate le caratteristiche tecniche e presentate le necessarie certificazioni nel caso vengano installati impianti tecnologici.

7 – I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte da tecnico abilitato nell'ambito della relazione da allegare alla domanda di autorizzazione.

Art. 3 – Ubicazione e dimensioni

1 – I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2 – Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di aree pedonali urbane, zone a traffico limitato e comunque compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza. A tal proposito, in sede di conferenza dei servizi, è sempre necessaria l'acquisizione del parere scritto da parte del Comando di P. M. del Comune;

3 – Non è consentito installare dehors o parti di essi, se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, gli stessi non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

4 – In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehor occulti la segnaletica verticale ed orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata sentito il parere preventivo e vincolante del Comando di P.M.

5 – Nel caso in cui l'installazione insista su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, deve comunque essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali, di almeno 1,20 ml. Nel caso l'installazione insista su un marciapiede la cui dimensione in larghezza risulti inferiore o uguale a 1,20 ml deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

6 – Qualora il dehor occupi parte della strada destinata alla sosta dei veicoli, deve essere collocata a cura del titolare concessionario adeguata segnalazione ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento e la segnalazione di divieto di fermata durante la fase di permanenza del dehor. In quest'ultimo caso il concessionario avrà l'obbligo di pagare l'occupazione dei parcheggi. Per la quantificazione del pagamento, verranno prese in considerazione le tariffe relative alla monetizzazione dei parcheggi e la durata dell'occupazione.

7 – L'area occupata dal dehor non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici, con gli attraversamenti pedonali, con reti tecniche, tecnologiche o con altri elementi di servizio (quadri controllo, caditoie, griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, cabine telefoniche, cestini per i rifiuti ecc.)

8 – La superficie dei dehor può anche essere superiore alla superficie interna dell'esercizio, fino ad un massimo di mq. 50, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di viabilità. Se il dehor viene concesso per una superficie superiore a mq. 50, dovrà essere dimostrata la possibilità di dotarsi di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori/uguali al limite massimo stabilito, la disponibilità di servizi igienici adeguati potrà essere derogata per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato a redigere la domanda (per i dehor di tipologia complessa).

9 – Nel caso in cui l'installazione avvenga su area condominiale, la domanda deve essere corredata dall'assenso scritto dei condomini.

10 – I dehors e gli arredi in essi contenuti (sistemi audiovisivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV) devono essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e di viabilità.

Art. 4 – Procedimento di rilascio di autorizzazione all'installazione e l'uso dei dehors.

1 – Chiunque intenda installare un dehor di **tipologia semplice** deve presentare all'ufficio SUAP una CIL (comunicazione di inizio attività) completa dei seguenti allegati:

- a) Planimetrie in scala adeguata, nelle quali siano indicate le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione e specificazione di tutti gli elementi di arredo (tavoli, sedie, se previste pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per i rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche (o copie di estratti di catalogo) e con i necessari riferimenti agli edifici circostanti ed i riferimenti allo stato dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della viabilità vigente sull'area su cui il dehor viene installato e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione. Devono essere altresì evidenziate eventuali presenze di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali o di chiusini per sottoservizi;
- b) Fotografie a colori, frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito;
- c) L'installazione dovrà essere contenuta all'interno della proiezione ortogonale dell'attività; qualora l'installazione superi la proiezione ortogonale e sia a distanza inferiore di mt. 10,00 da altre attività commerciali o abitazioni, dovrà essere acquisito il nulla osta degli esercenti o dei proprietari delle abitazioni prospicienti all'installazione.
- d) Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della L. 447/95, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;
- e) Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di pedana, dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a ripristinare a proprie spese eventuali danni riscontrati previo sopralluogo da parte del Comune, a seguito dell'avvenuta installazione o della dismissione della pedana stessa.
- f) Dichiarazione del richiedente con la quale si impegna alla rimozione dell'installazione ed al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la validità dell'autorizzazione o a seguito di

richiesta da parte del Comune motivata da pubblica utilità.

2 – Chiunque intenda installare un dehor di **tipologia complessa** deve presentare all'ufficio SUAP una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato) completa dei seguenti allegati:

- a) Planimetria in scala adeguata nella quale siano riportate le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione di tutti gli elementi significativi di arredo, in particolare materiali e colori (tavoli, sedie, se previste pedane, delimitazioni, coperture, elementi di riscaldamento, fioriere ecc.);
- b) I riferimenti allo stato di fatto degli edifici circostanti e dell'area interessata dall'installazione, compresa l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali e chiusini per sottoservizi;
- c) Relazione asseverata da tecnico abilitato sulla rispondenza dell'installazione alle normative nazionali, regionali ed ai regolamenti comunali vigenti;
- d) Relazione tecnica contenente le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo, con particolare riferimento a materiali e colori (tavoli, sedie, se prevista pedana, delimitazioni, coperture, elementi di riscaldamento, fioriere, ecc.), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di cataloghi;
- e) L'installazione dovrà essere prospiciente all'attività, qualora l'installazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio ed a distanza inferiore di mt. 10,00 da altri pubblici esercizi o abitazioni, dovrà essere acquisito il nulla osta degli esercenti o dei proprietari delle abitazioni prospicienti all'installazione;
- f) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- g) Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della L. 447/95, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;
- h) Dichiarazione del richiedente con la quale si impegna alla rimozione dell'installazione ed al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la validità dell'autorizzazione o a seguito di richiesta da parte del Comune motivata da pubblica utilità..

Art. 5 – Ambito temporale dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione ha una validità temporale di 180 giorni dal momento del rilascio.

2 – Nel caso di revoca dell'autorizzazione, non può essere presentata nuova istanza di installazione fino alla cessazione delle motivazioni che hanno portato alla revoca stessa.

Art. 6 – Proroga dell'autorizzazione

1 – L'autorizzazione all'installazione del dehor può essere prorogata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e pianificazione, senza che venga prodotta la documentazione elencata all'art. 4, qualora il dehor sia quello precedentemente autorizzato e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente regolamento. In questo caso la documentazione elencata all'art. 4 è sostituita da un'autocertificazione del titolare della precedente istanza di autorizzazione attestante la totale conformità del dehor a quello oggetto dell'autorizzazione originaria;

2 – La richiesta di proroga deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima della scadenza originaria;

Art. 7 – Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio al dettaglio in sede fissa e

dei laboratori artigianali

1 – Agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ai laboratori artigianali del settore alimentare è consentito, per il consumo immediato sul posto, la sola collocazione in area pubblica attigua all'esercizio di una o due panche e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

2 – Le installazioni di cui al comma 1 sono soggette alla sola concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 8 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

1 - Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione per il mantenimento in essere del dehors è revocata con provvedimento motivato del SUAP che provvede alla comunicazione nei confronti del destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2 – L'autorizzazione per il mantenimento in essere del dehors è sospesa nei seguenti casi:

- a) Ogni qualvolta nella zona interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'ufficio tecnico provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della autorizzazione dovrà avvenire con almeno 15 giorni di preavviso.
- b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento o per garantire il regolare svolgimento di una manifestazione se si rende necessaria la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente mediante Ordinanza Dirigenziale. Nel caso in cui non fosse possibile notificare l'Ordinanza, causa ad esempio la chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture necessarie a garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

3 – Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione al mantenimento in essere del dehors per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 9 – Danni arrecati

1 - Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private ad uso pubblico o su aree private con diritto di pubblico passaggio dagli elementi costituenti il dehors o dai suoi arredi, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.

2 – Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, emetteranno un'Ordinanza a carico del concessionario per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di mancata esecuzione della stessa, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1 – È fatto obbligo mantenere il dehors in perfetto stato igienico-sanitario di nettezza, di sicurezza,

di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato autorizzato;

2 – Tutti gli elementi costitutivi del dehor devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati;

3 – L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensioni, forma e colore, non richiede nuove autorizzazioni;

4 – Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, tutti gli arredi costituenti il dehor (compresa l'eventuale pedana) dovranno essere tassativamente resi indisponibili al pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la revoca della concessione;

6 – Durante le chiusure per periodo feriale dell'esercizio, tutti gli arredi costituenti i dehors dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo non accessibile al pubblico, ad eccezione dell'eventuale pedana che comunque dovrà essere resa indisponibile per il pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la revoca dell'autorizzazione.

7 – Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca della stessa, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento costituente il dehor ed i suoi arredi.

Art. 11 – Sanzioni

1 – Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applica una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00, in ragione della natura e della consistenza della violazione.

Art. 12 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1 – i provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2 – L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Agli arredi siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto autorizzato;
- b) Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) La mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d) I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica possedute al momento del rilascio dell'autorizzazione;

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

3 – L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (particolari prescrizioni, ecc.);
- b) Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio sul quale insiste l'installazione (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione)
- c) In caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico (se dovuto) o di qualunque altro canone relativo all'installazione;
- d) Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.
- e) Nel caso l'installazione risulti in contrasto con il presente regolamento.

4 – I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dall'ufficio SUAP del Comune, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 13 – Occupazioni abusive

1 – Le installazioni di dehors, effettuate senza prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita o autorizzata e/o oltre i limiti temporali di efficacia sono abusive.

2 – Sono inoltre abusive le opere la cui autorizzazione sia stata revocata o scaduta e che non siano state rimosse.

3 – Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse a cura e spese del soggetto interessato, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'autorizzazione.

4 – In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il Comune provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 14 - Corrispettivi per l'installazione

1 - Nel caso di installazione di dehors di tipologia semplice, dovrà essere effettuato un versamento di € 150,00 per diritti di segreteria, per i dehors di tipologia complessa un versamento di € 300,00, oltre al versamento del canone dovuto per occupazione di suolo pubblico che viene decurtato di 2/3 nel caso in cui il dehor sia installato su suolo privato ad uso pubblico o su area privata con diritto di pubblico passaggio.

2 - In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, dovranno essere versati per diritti di segreteria € 100,00 per dehors di tipologia semplice ed € 200,00 per dehors di tipologia complessa, oltre al versamento del canone del suolo pubblico se dovuto.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1 – Tutte le installazioni già presenti dovranno adeguarsi alle previsioni del presente regolamento entro il termine di 10 anni dall'approvazione dello stesso o al momento in cui vengano effettuate di opere di manutenzione straordinaria sulla struttura.

2 – In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, su istanza dell'interessato, previa acquisizione di parere positivo della conferenza dei servizi il responsabile dell'ufficio S.U.A.P. potrà esentare dall'obbligo di adeguamento.

3 – Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla legge regionale 65/14 al regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, al regolamento di P. M. ed agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.